



**UFFICI DEL GIUDICE DI PACE
LIVORNO-CECINA-PIOMBINO E PORTOFERRAIO**

Prot. 142/2019

Livorno, 04.04.2019

A tutti gli Ordini e Collegi professionali

Oggetto: Trasmissione delle fatture per il pagamento delle prestazioni dei Consulenti Tecnici d'Ufficio nei procedimenti civili. Circolare n. 9/E del 7 maggio 2018 della Agenzia delle Entrate – **Ufficio del Giudice di Pace**

La circolare dell'Agenzia delle Entrate in oggetto indicata tratta, tra altri argomenti, quello della liquidazione dei compensi ed oneri accessori dovuti ai CTU.

Con riferimento alle prestazioni rese dal CTU nelle cause civili, l'Agenzia delle entrate ritiene che titolare passivo del rapporto di debito sia la parte esposta all'obbligo di sopportare l'onere economico (cioè parte condannata dal giudice al pagamento della CTU), mentre l'Amministrazione della giustizia riveste esclusivamente la qualifica di committente non esecutrice del pagamento.

Di conseguenza, il CTU, dovrà emettere fattura nei confronti dell'Amministrazione della giustizia, evidenziando che il pagamento è avvenuto con denaro fornito dalla parte individuata dal provvedimento del Giudice.

L'applicazione della suddetta circolare ha evidenziato alcune criticità in merito alle quali sono stati formulati quesiti alla competente articolazione ministeriale.

Al riguardo il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia ha fornito alcune prime indicazioni con la nota del Ministero della Giustizia_ DAG 188994.0 del 26 settembre 2018, che si allega, ha specificato di aver avviato una interlocuzione con l'Agenzia delle entrate sul punto.

In attesa di ulteriori indicazioni, su sollecitazione di alcuni ordini professionali, ritengo opportuno fornire i seguenti chiarimenti in merito al trattamento delle fatture che pervengono al Tribunale.

In particolare:

1. a) Il C.T.U., una volta ricevuto il pagamento dalla parte indicata dal Giudice di Pace, emette la fattura nei confronti dell'Ufficio del Giudice di Pace di Livorno, Cecina, Piombino e Portoferraio, avendo cura di scrivere nella fattura stessa:
 - a.1) **che il pagamento è stato effettuato dalla parte e non dall'Amministrazione** (pag 22 la circolare n. 9/E del 2018 della Agenzia delle Entrate);
 - a.2) generalità del terzo pagatore (inclusi codice fiscale o partita iva);
 - a.3) numero e anno di ruolo del procedimento e segnatamente i seguenti dati: Proc. NN - RG N° ;

Il CTU inoltre deve allegare alla fattura la copia del provvedimento di liquidazione del giudice.

2. b) nella fattura deve essere inserito dal professionista il **codice univoco IPA** degli Uffici:

Ufficio del giudice di Pace di Livorno: **TF7V5S**;
“ “ “ di Cecina: **J8Q9P0**
“ “ “ di Piombino: **5UHADF**
“ “ “ di Portoferraio: **8Q5I9E**


3. c) **l'ufficio giudiziario riceve la fattura e verifica la regolarità della stessa e qualora i dati indicati alla lettera a) non siano completi, l'ufficio giudiziario rifiuterà la fattura.**

Questo ufficio si riserva ulteriori disposizioni e chiarimenti, all'esito di successive determinazioni ministeriali.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'Ufficio del Giudice di Pace di Livorno.

Si chiede agli ordini professionali di assicurare la massima diffusione.

**Il Presidente del Tribunale
dott. Massimo Orlando**



(firmato digitalmente)